REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa	Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa	Federica Lorenzatti	Giudice
dott.ssa	Alessia Carrera	Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 5-1/2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 26/01/2026 da , con l'ausilio del Gestore della crisi dott.ssa , nominato dall'OCC SOS di Ivrea";
esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC;
ascoltato il Giudice relatore;
ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;
rilevato che, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha esposto:

- di essere titolare di impresa individuale , attività tuttora esercitata;
- che l'impresa non supera, con riferimento agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito del ricorso, alcuna delle soglie dimensionali congiuntamente previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, così qualificandosi quale "impresa minore" non soggetta a liquidazione giudiziale — circostanza pacifica e comunque confermata dalla documentazione contabile allegata alla relazione dell'OCC;
- che il proprio immobile di abitazione, gravato da ipoteca a garanzia di mutuo fondiario, è stato oggetto di procedura esecutiva individuale promossa da Unicredti, conclusasi con la vendita all'asta nell'ambito dell'esecuzione individuale R.G.E. 44/2015, residuando un credito chirografario della banca, ora per la parte non soddisfatta dal ricavato pari a € 117.166,00;

- di essere altresì debitrice nei confronti dell'Agenzia [redacted] per complessivi € 59,266,99, in parte al privilegio e in parte al chirografo
- di non disporre, oltre ai beni strumentali di modesto valore destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, di ulteriori cespiti suscettibili di liquidazione, sicché l'unica utilità concretamente destinabile al soddisfacimento dei creditori è rappresentata dal reddito netto derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa individuale;
- che l'attività d'impresa individuale risulta tuttora esercitata e che, in assenza di ulteriori cespiti utilmente liquidabili, l'unica utilità concretamente destinabile al soddisfacimento dei creditori è rappresentata dal reddito netto da essa derivante, dedotti i costi di gestione e quanto necessario al mantenimento della debitrice (pari a € 1.010 mensili, come documentato nel ricorso e nella relazione dell'OCC).

Al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, inizialmente priva dell'attestazione relativa all'utilità da distribuire ai creditori prevista dall'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII, è stata successivamente integrata;

all'esito dell'udienza del 19 maggio 2026, il ricorso e la relazione sono stati ulteriormente aggiornati dall'OCC, tenendo conto dei nuovi ricavi dell'attività e della conseguente possibilità di destinare ai creditori maggiori risorse, come documentato dalla situazione patrimoniale depositata, in via integrativa, in atti.
Non risultano pendenti, né sono state definite con esito negativo nell'anno anteriore al deposito del ricorso, domande di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Sui presupposti soggettivi e oggettivi

Va anzitutto rilevato che la ricorrente, quale titolare di impresa individuale che non supera congiuntamente le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, rientra tra i soggetti non fallibili legittimati all'accesso alla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, non potendo — proprio in ragione dell'esercizio, ancora attuale, dell'attività d'impresa — essere qualificata quale "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, e restando conseguentemente preclusa la via alternativa della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Risultano altresì rispettati i presupposti oggettivi, avendo la relazione dell'OCC attestato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente e l'assenza di cause ostative.

§2. Sulla prosecuzione dell'attività d'impresa individuale quale unica fonte di attivo destinabile ai creditori

La ricorrente non ha formulato una specifica istanza volta alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Dal ricorso e dalle successive integrazioni della relazione dell'OCC emerge, tuttavia, che l'unica utilità destinata al soddisfacimento dei creditori è costituita dal reddito netto derivante dall'impresa individuale tuttora esercitata, non risultando

ulteriori cespiti utilmente liquidabili. La ricorrente non possiede immobili né beni mobili registrati (cfr. denuncia di perdita di possesso dell'autoveicolo sub doc. 11).

La continuazione dell'attività rappresenta, pertanto, il presupposto necessario per la formazione dell'attivo da distribuire ai creditori, poiché la sua cessazione priverebbe la procedura dell'unica fonte di risorse concretamente acquisibili. Occorre dunque verificarne la compatibilità con la liquidazione controllata.

La questione della compatibilità della continuazione dell'attività d'impresa con la procedura di liquidazione controllata è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza, non sussistendo, per la procedura minore, una norma analoga all'art. 211 CCII (già art. 104 l. fall.), che per la liquidazione giudiziale disciplina l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Un primo orientamento, formatosi nella vigenza della legge n. 3/2012, si è espresso in senso contrario. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 29 luglio 2020, ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio di una ditta individuale fino alla vendita dell'azienda, rilevando che tale esercizio avrebbe generato costi prededucibili (canoni, compensi a dipendenti) non giustificabili a fronte di ricavi presumibilmente esigui, e che la natura *intuitus personae* dell'attività individuale faceva venir meno l'esigenza di conservare un avviamento di incerta quantificazione e di dubbia realizzabilità in sede di vendita a terzi. Nello stesso senso, il Tribunale di Ferrara, con decreto del 22 dicembre 2021, ha escluso l'applicazione analogica della disciplina fallimentare, evidenziando come l'esercizio provvisorio sia ammesso, nella procedura maggiore, solo in quanto funzionale alla conservazione del valore di beni comunque destinati alla successiva liquidazione, e come la prosecuzione dell'attività senza vendita, anche oltre la chiusura della procedura, si porrebbe in contrasto con la funzione integralmente liquidatoria dell'istituto.

Un secondo e più recente orientamento, formatosi nella vigenza del Codice della crisi con specifico riferimento all'impresa individuale, si è invece espresso in senso favorevole parte della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Tribunale di Asti, 21 novembre 2024; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 14 giugno 2024 — cui aderisce in termini sostanzialmente conformi, Tribunale di Monza, 9 aprile 2025, e Tribunale di Bolzano, 9 dicembre 2025).

Tale orientamento ha ritenuto ammissibile la prosecuzione dell'attività d'impresa individuale, anche oltre la chiusura della procedura, evidenziando come essa sia necessaria al sostentamento del debitore e funzionale alla formazione di attivo da distribuire ai creditori, tanto più laddove — come nel caso di specie — l'attività costituisca l'unica risorsa concretamente disponibile, sicché la sua cessazione non produrrebbe alcuna utilità aggiuntiva per il ceto creditorio, ma solo la perdita della capacità reddituale della ricorrente.

Il Tribunale ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento.

Depone in tal senso, in primo luogo, l'assenza di qualsivoglia divieto normativo alla continuità d'impresa nella liquidazione controllata; al contrario, l'art. 272, comma 2, secondo periodo, CCII, nel richiamare l'art. 213, comma 4 CCII, prevede che il programma di liquidazione indichi gli atti necessari alla conservazione del valore

dell'impresa, ivi compreso l'esercizio dell'impresa del debitore, mentre l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII consente al Tribunale di autorizzare il debitore a continuare a utilizzare, per gravi e specifiche ragioni, beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. In secondo luogo, milita nel medesimo senso la circostanza — pacifica nel caso di specie — che i beni strumentali all'esercizio dell'attività, per il loro modesto valore, sarebbero comunque nella sostanza sottratti a un'utile liquidazione, e in parte esclusi dall'apprensione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII, che richiama il limite di impignorabilità di cui all'art. 515, comma 3, c.p.c. per i beni strumentali all'esercizio della professione del debitore.

Va precisato che l'ammissibilità della prosecuzione dell'attività non implica la sua qualificazione in termini di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 211 CCII, sia perché tale istituto non è normativamente previsto per la liquidazione controllata, sia perché non ne è predicabile l'applicazione analogica, stante la diversità dei presupposti: nella liquidazione giudiziale l'esercizio dell'impresa è gestito dal curatore ed è provvisorio, essendo funzionale unicamente alla cessione dell'azienda in un tempo definito; nella liquidazione controllata, viceversa, la prosecuzione richiesta dalla ricorrente non è preordinata alla vendita dell'azienda, né necessariamente temporanea, essendo funzionale al di lei sostentamento e, correlativamente, alla messa a disposizione dei creditori del reddito eccedente. Non occorre, pertanto, un separato provvedimento autorizzativo di esercizio provvisorio, fermo restando quanto disposto al punto che segue in ordine alla vigilanza sull'attività.

§ 3. Sulle modalità di prosecuzione, sulla rendicontazione e sulla quota di reddito destinabile ai creditori

La prosecuzione dell'attività dovrà svolgersi sotto la vigilanza attenta del liquidatore, il quale dovrà verificare periodicamente i dati contabili e la destinazione dei ricavi, assicurando che questi coprano i costi di gestione e forniscano alla ricorrente i mezzi per il proprio mantenimento e per quello del proprio nucleo familiare, senza generare ulteriori debiti, con particolare riguardo a quelli di natura tributaria e previdenziale maturati in corso di procedura.

La quota di reddito che la ricorrente potrà trattenere per il proprio mantenimento sarà pari a € 1.010, come documentato dalla debitrice nel ricorso quali spese necessarie al proprio sostentamento, restando il residuo acquisito alla procedura per la successiva ripartizione tra i creditori secondo le cause legittime di prelazione.

Resta fin d'ora precisato che la sussistenza dei presupposti per la liberazione dai debiti residui, ai sensi dell'art. 280 CCII, sarà oggetto di autonoma e successiva verifica, in particolare quanto alle cause dell'indebitamento e alla diligenza spiegata dalla ricorrente, non potendo tale valutazione essere anticipata in questa sede.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

nomina Liquidatore la dott.ssa Cristina Lanzo;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

dispone, per le ragioni esposte in motivazione, la prosecuzione dell'attività d'impresa individuale in quanto necessaria alla formazione dell'attivo destinato ai creditori, sotto la vigilanza del Liquidatore e senza necessità di un separato provvedimento di esercizio provvisorio;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice, previa deduzione dei costi di gestione strettamente necessari e documentati, possa trattenere, a titolo di mantenimento, la somma di € 1.010,00 mensili e metta a disposizione della procedura, con cadenza mensile, ogni ulteriore reddito netto derivante dall'attività d'impresa;

pone a carico della debitrice l'obbligo di rendicontare mensilmente al Liquidatore i ricavi e i costi dell'attività, mediante trasmissione degli estratti conto, dei registri IVA e dei corrispettivi, della prima nota e di ogni ulteriore documentazione contabile o fiscale richiesta dal Liquidatore, nonché di trasmettere annualmente la dichiarazione dei redditi;

dispone che il Liquidatore segnali tempestivamente al Giudice Delegato l'omessa o incompleta rendicontazione, la mancata trasmissione della documentazione richiesta e il mancato versamento alla procedura delle somme eccedenti il limite mensile destinato al mantenimento;

dà atto che restano esclusi dalla liquidazione i beni strumentali all'esercizio dell'attività nei limiti dell'impignorabilità prevista dall'art. 515, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 268, comma 4, lett. d), CCII;

ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto disposto al punto precedente;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

invita il Liquidatore, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCII, a riferire semestralmente al Giudice Delegato sull'esecuzione del programma di liquidazione, precisando che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- provveda alla sua iscrizione nel Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio siano compresi beni immobili o beni mobili registrati, provveda alla trascrizione della sentenza presso i competenti uffici;
- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

14. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Ivrea, 22/07/2026

Il Giudice relatore

Alessia Carrera

Il Presidente

Dott.ssa Antonia Mussa